



Comune di Riese Pio X

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

**Approvato con Delibera Consiliare n.66 del 26.09.1994
e successivamente modificato con atto Consiliare n.82 del 21.11.1994,
Deliberazione Consiliare n.65 del 25.11.2004,
Deliberazione Consiliare n.32 del 23.06.2005
Deliberazione Consiliare n.17 del 27.03.2007
Deliberazione Consiliare n15 del 27.03.2009**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs.

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi ed aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale, rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.¹
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale.²
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio con le modalità che saranno stabilite con apposita deliberazione comunale.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

¹ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/07

² Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/07

Art.3

Denuncia della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, i soggetti di cui all'art.17 devono presentare all'ufficio tributi del Comune l'apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio del medesimo.
2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata o la lunghezza dell'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della relativa tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.³
5. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto al tesoriere comunale o al concessionario del servizio, se esiste.⁴
6. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste per gli anni successivi al primo, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
7. In mancanza di variazioni nelle occupazioni permanenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando il modulo di cui all'art.4.⁵
8. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.4

Versamento della tassa

1. In caso di occupazioni permanenti, il contribuente deve effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione entro lo stesso termine di cui all'art.3 comma 1.⁶
2. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella stessa.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al tesoriere comunale, ovvero concessionario del servizio, se esiste, utilizzando il modulo apposito, fornito dall'ufficio comunale.
4. L'importo da versare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.⁷

³ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

⁴ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

⁵ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

⁶ Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

⁷ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

Art.5

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree o spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.6

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art.8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art.9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nel caso di occupazione permanente ovvero temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art.10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41, comma 1 del D.Lgs.507/93).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art.11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.13

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.507/93, il Comune, nel caso che provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla relativa tassa, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs.15 novembre 1993 N.507 e del D.Lgs.N.566 del 28 dicembre 1993.

Art.14

Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 43 del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, in base alla popolazione residente al 31.12.2003 – quale risulta dai dati pubblicati ISTAT – che è di n.10.047 abitanti, il Comune appartiene alla IV classe.

Art.15

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in quattro categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art.42.

Art.16

Tariffe

1. La Giunta Comunale delibera le tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. ⁸
2. Ai sensi dell'art.42, comma 6 del D.Lgs.507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del D.Lgs. N.507/93.

⁸ Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi del citato art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
- **cat.1) 100% CENTRI RIESE E VALLA'**
 - **cat.2) 75% CENTRI SPINEDA E POGGIANA**
 - **cat.3) 60% BORGO CENDROLE**
 - **cat.4) 50% ALTRO TERRITORIO COMUNALE**

Art.17 **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art.18 **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 1 del D.Lgs.507/93 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.19 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 del D.Lgs.507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui all'art.15 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art.20 **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 del D.Lgs.507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art.21
Passi carrabili – Disciplina e tariffe⁹

1. Passo carrabile è l'accesso ad un'area adiacente alla sede stradale, idoneo al passaggio dei veicoli, costituito da un manufatto, formato da appositi intervalli sul marciapiede ovvero da rampe costruite in cemento o pietra o altro materiale e comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.
2. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dal prodotto della larghezza dell'apertura dell'accesso, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente i 9 metri quadrati va calcolata in ragione del 10 per cento. Su espressa richiesta del proprietario e tenuto conto delle esigenze di viabilità, si può interdire la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso, nella misura massima di 10 metri quadrati, delimitata dalla segnaletica orizzontale. La tassa per tale area è applicata nella misura del 10 per cento.
4. La tassa è applicata nella misura del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, in base ad elementi oggettivi, non sono utilizzati né utilizzabili in via permanente dal proprietario dell'immobile o da altri soggetto allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o altro rapporto.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è applicata nella misura del 30 per cento.
6. LA tassa non è dovuta per i semplici accessi esclusivamente pedonali e per quelli carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
7. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere affrancata mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
9. Il contribuente che non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile, può chiederne la soppressione presentando apposita domanda al Comune. Ogni spesa relativa alla rimessa in pristino dell'assetto stradale è effettuata dal richiedente a sua cura, secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale.
10. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dal Regolamento del Codice della Strada.
11. Ogni segnale reca l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell'autorizzazione.
12. Il segnale di riconoscimento viene fornito esclusivamente dal Comune per i passi carrabili autorizzati.
13. E' vietato l'uso di segnali di riconoscimento diversi da quelli forniti dal Comune.

⁹ Articolo disapplicato dalla deliberazione consiliare n.69 in data 30/06/1998, ai sensi dell'art.3, comma 63, della L.28/12/1995, n.549.

Art.22

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n.507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art.23

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs.507/93, riguardante la tassa stabilita per i distributori di carburante, la tariffa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione prevista per le occupazioni permanenti.

Art.24

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7 del D.Lgs.507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art.25

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, del D.Lgs.507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa:
 - 1) Fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - 2) Oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - 1) fino a 14 giorni tariffa intera;
 - 2) oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione;
 - 3) Oltre i 30 giorni il 30 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art.47, comma 1 del D.Lgs.507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art.26

Occupazioni realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio¹⁰

- 1 La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfetariamente in €. 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente (a partire dall'anno 2000) in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a €. 516,45. La medesima tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.¹¹
- 2 Ai sensi dell'art.47, comma 2-bis del D.Lgs.507/93, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Art.27

Tassa Ordinaria

1. Per le seguenti fattispecie la tariffa viene applicata nella misura ordinaria:
 - a) le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - b) le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate e attrezzate a parcheggio con delibera dell'Ente (per area attrezzata deve intendersi parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti).

Art.28

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 2 del D.Lgs.507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art.29

Altre riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs.507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della superficie da assoggettare a tariffa ordinaria:

¹⁰ Sostituito dalla deliberazione consiliare n.15 del 27/03/2009

¹¹ Comma così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 15 del 27/03/2009 Si veda anche l'art. 63 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 più volte modificato.

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono applicate con la riduzione ad un terzo.¹²
- 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è applicata nella misura del 30 per cento.

Art.30 **Riduzione tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.507/93:
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è applicata con la riduzione ad un terzo;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è applicata nella misura del 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici servizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono applicate nella misura del 20 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.¹³
 - comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
 - comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
2. Abrogato.¹⁴

Art.31 **Esenzione della tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, N. 507:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante e soste o nei posteggi ad esse assegnate;

¹² Modificato dalla deliberazione consiliare n. 17 del 27/03/2007

¹³ Modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 27/03/2009

¹⁴ Abrogato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 27/03/2009 perchè lo stesso dispositivo è stato aggiunto all'art. 31, comma 2, lettera f).

- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap da cui all'art. 21 comma 7 del presente Regolamento.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - f) Ai sensi dell'art.3, comma 67, della L.28/12/1995, n.549, sono esonerati dall'obbligo del pagamento coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.¹⁵

Art.32 Esclusione della tassa

1. Ai sensi dell'art.38 comma 2 del D.Lgs.507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali e provinciali, ferma restando l'imposizione per le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.¹⁶
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5 del D.Lgs.507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio Statale.¹⁷
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7 del D.Lgs.507/93, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, di cui all'art. 21, commi 6 e 7 del presente Regolamento.

Art.33 Accertamenti

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,

¹⁵ Aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 15 del 27/03/2009

¹⁶ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

¹⁷ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso.¹⁸

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.¹⁹
3. Entro i termini previsti dal comma 2, sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.²⁰
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.²¹
5. Gli avvisi devono contenere, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, nonché al successivo art.34, il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.²²
5. Le notificazioni sono effettuate dai messi comunali ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato separatamente per ciascuno anno cui si riferisce l'imposta.

Art.34 Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.
3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
5. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata.
6. A partire dal 01 gennaio 2007, e per i rapporti di imposta pendenti, gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno; la misura annua degli interessi è fissata pari al tasso di interesse legale.²³

Art.35 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.²⁴

¹⁸ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

¹⁹ Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²⁰ Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²¹ Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²² Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²³ Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dal ricevimento della suddetta istanza.²⁵
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi di mora calcolati giorno per giorno in ragione del tasso legale, dalla data dell'eseguito pagamento.²⁶

Art.36

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art.37

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta designa un funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

Art.38

Forme di gestione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale costituita ex art. 22, comma 3, lett. c), della legge 8 giugno 1990, N. 142, ovvero a soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso il Ministero delle Finanze in base all'art. 32 del Decreto Legislativo N. 507 del 15.11.1993.
2. In caso di affidamento in concessione si applicano le disposizioni che regolano la materia per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art.39

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.507/93:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo 1 art. 3 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 23 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli

²⁴ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²⁵ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²⁶ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

- importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £. 50.000.
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni Temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti delle spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, N. 1175 e successive modificazioni.
La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art.40 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure dell'articolo 76 dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti della Legge 8.6.1990 N. 142, entra in vigore come stabilito dall'Art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448.²⁷
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.²⁸
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.²⁹

²⁷ Comma così sostituito dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007

²⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n.17 del 27/03/2007